

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1971

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2008

Agevolazioni tributarie in favore degli impianti
di teleriscaldamento

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 1 dell'articolo unico del presente disegno di legge traduce in termini attuativi gli impegni di equiparazione tributaria del teleriscaldamento rispetto agli impianti di riscaldamento individuali, contenuti nei seguenti atti di indirizzo:

1) ordine del giorno del Senato n. 9/1485/9, a firma Benvenuto, accolto nella seduta dal 3 luglio 2007;

2) ordine del giorno della Camera n. 9/3526/184, a firma Fontana, Ottone, Tollotti ed altri, accolto dal Governo nella seduta del 15 dicembre 2007.

L'effetto del provvedimento - la cui copertura è assicurata dal comma 2 - sarà di estendere anche ai cittadini che utilizzano impianti di teleriscaldamento, quindi privi per definizione di caldaia individuale, la detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a loro carico, spalmata su tre anni per il massimale complessivo di 30.000 euro, a fronte delle spese sostenute entro il termine che è già stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1, comma 20, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Si fanno proprie in questa sede le specifiche motivazioni enunciate nei due suddetti ordini del giorno, i cui testi vengono allegati in calce, e si sollecita l'approvazione del presente disegno di legge.

9/1485/9

BENVENUTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1485, recante norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili,

premessi che:

il comma 347 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) consente ai contribuenti la detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a loro carico, spalmata su tre anni per il massimale complessivo di 30.000 euro, a fronte delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

l'applicazione letterale di tale disposizione, che è assolutamente lodevole e condivisibile in quanto indicatrice della sensibilità economico-sociale ed ambientale dell'attuale maggioranza di Governo, incontra però talune difficoltà interpretative in rapporto alla crescente diffusione alternativa dei nuovi impianti di teleriscaldamento destinati a vasti insediamenti abitativi, che sono, per loro natura, privi dell'elemento formale rappresentato dalla presenza di una caldaia individuale;

interpellate in merito in varie parti del Paese, le Agenzie regionali delle entrate hanno infatti fornito interpretazioni difformi, prevalentemente restrittive;

considerato che è necessario ed oltremodo urgente un chiarimento dell'Amministrazione finanziaria nel senso di rendere sicuramente applicabile l'agevolazione ai numerosi cittadini per i quali siano in corso di progettazione in questi stessi mesi, in vista della stagione invernale 2007/2008, impianti di teleriscaldamento, secondo quello che è sicuramente lo spirito della norma contenuta nella legge finanziaria per il 2007,

impegna il Governo:

ad adottare con effetto immediato la suddetta interpretazione estensiva del comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, sancendone l'applicabilità *pro quota* fin dal periodo di imposta 2007, per quanto rimasto effettivamente a loro carico, ai singoli contribuenti allacciati ai nuovi impianti di teleriscaldamento a norma;

ad intervenire legislativamente, al più tardi in occasione della auspicabile estensione dell'agevolazione al 31 dicembre 2008 in sede di legge finanziaria per il 2008, al fine di includervi formalmente gli impianti di teleriscaldamento.

9/3256/184

FONTANA, OTTONE, TOLOTTI, FRANCESCHINI, FRIGATO, MARIANI

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 proroga per un triennio gli effetti del comma 347, dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2007;

tali benefici sono estesi anche «per le spese sostenute per la sostituzione intera o

parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione entro il 31 dicembre 2009 ed entro i limiti previsti»;

l'applicazione di tale disposizione è assolutamente lodevole e condivisibile per favorire la messa a norma degli impianti ed il risparmio energetico;

per quanto riguarda la tipologia del teleriscaldamento, utilizzato prevalentemente nelle province di Ferrara e Brescia ed in altre realtà del territorio nazionale, non esiste l'uso della caldaia a condensazione per ogni singola abitazione, in quanto la «caldaia» è in capo al fornitore di calore;

per effetto di questa particolarità gli utenti, che sono tenuti all'installazione della contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare nei complessi condominiali serviti dal teleriscaldamento, non sono ammessi a beneficiare delle disposizioni previste dalle norme sopra citate,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, nel più breve tempo possibile, al fine di includere formalmente gli impianti di teleriscaldamento nei benefici previsti dalla normativa vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n.296, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n.244, dopo le parole: «sistema di distribuzione» sono aggiunte le seguenti: «o con impianti di teleriscaldamento».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, stimati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.